

	<p style="text-align: center;"><b>Comune di Lodi Vecchio</b> Codice Ente 11015</p>	<p style="text-align: center;"><b>C.C.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>47</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>30/09/2020</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020</b></p>				

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica .

L'anno **2020** addì **30** del mese di **Settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
FELISSARI LINO OSVALDO	Sindaco	SI	FERRARI ANTONIA	Consigliere	SI
CREMONESI DEBORA EMILIA	Vicesindaco	SI	MENIN SERGIO	Consigliere	SI
CANTALUPPI FEDERICO	Consigliere Incaricato	SI	MONDELLO ORAZIO	Consigliere	AG
ASTI JESSICA	Consigliere	SI			
BONA MASSIMILIANO GIUSEPPE	Consigliere Incaricato	SI			
LOCATELLI ALBERTO	Consigliere Incaricato	SI			
MAFFI MATTIA	Consigliere Incaricato	AG			
BONELLI ELENA	Consigliere	SI			
UGGERI STEFANO	Consigliere_Ass	SI			
PIZZI EVA	Consigliere	SI			

Sono presenti alla seduta gli Assessori esterni:

SIMONE FABIANO

**SI**

DANIELA GUARISE

**SI**

Partecipa il Segretario Generale **ANDREA GUAZZI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FELISSARI LINO OSVALDO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**SENTITO** l'intervento del Sindaco che richiama il dibattito riportato in sede di verbalizzazione del punto 5) all'ordine del giorno e quanto ivi espresso anche relativamente al presente punto

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato, da ultimo, al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

**VISTO** l'art. 138 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il quale ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, così come prorogato dal sopracitato D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**CONSIDERATO**, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

**CONSIDERATO** che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</p>	<p>1 per mille con possibilità di azzeramento</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</p>	<p>1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p> <p>(Esenti dal 1° gennaio 2022)</p>
<p>Terreni agricoli</p>	<p>7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Aree edificabili</p>	<p>8,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</p>	<p>8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille</p>
<p>Altri fabbricati</p>	<p>8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività

dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

**CONSIDERATO** che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020;

**CONSIDERATO** che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote:

#### **IMU**

- 1) aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, **9,00 per mille**;
- 2) aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, **5,00 per mille**;
- 3) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, **2,00 per mille**;
- 4) aliquota immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, purché la concessione in uso sia documentata da atto notarile o scrittura privata registrata, **7,00 per mille**;
- 5) aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, **7,00 per mille**;

#### **TASI**

- 1) aliquota **0,00 per mille** – abitazione principale (tutte le categorie escluse quelle individuate al successivo punto e relative pertinenze nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2 – C6 – C7);
- 2) aliquota **1,0 per mille** – abitazione principale Cat. A1 (abitazioni di tipo signorile), Cat. A8 (ville), Cat. A9 (palazzi storici e castelli) e relative pertinenze nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2 – C6 – C7
- 3) aliquota **1,5 per mille** per altri fabbricati ed aree edificabili;
- 4) aliquota **1,0 per mille** per fabbricati rurali ad uso strumentale

5) aliquota **1,0 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non sia in ogni caso locati;

**CONSIDERATO** che l'adozione delle sopracitate aliquote dell'IMU 2020 risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione di C.C. n. del 30/09/2020, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.200 n. 267;

Con voti favorevoli n.9 (Gruppo Vivere Lodi Vecchio e Gruppo Eva Pizzi Sindaco) e n. 2 astenuti (consiglieri Menin Sergio e Ferrari Antonia).;

### **DELIBERA**

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

- 1) aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **6 per mille**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: **1 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e che non siano in ogni caso locati: **1 per mille**;
- 4) aliquote immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, purché la concessione in uso sia documentata da atto notarile o scrittura privata registrata: **7 per mille**;
- 5) terreni agricoli: **9 per mille**;
- 6) aree edificabili: **10,5 per mille**;
- 7) altri fabbricati: **10,5 per mille**;

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- **di dare atto** che l'adozione delle sopracitate aliquote dell'IMU 2020 risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

- **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

- **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L: 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ferma restando la proroga di tale termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l'anno 2020 dal D.L. 34/2020 (cd. «*Decreto Rilancio*»), convertito in L. 77/2020.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 62**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/09/2020

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Appamah Mahalappana

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Appamah Mahalappana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue con firma digitale.

IL SINDACO  
FELISSARI LINO OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREA GUAZZI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

felissari lino osvaldo;1;13888618  
GUAZZI ANDREA;2;16461403